



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 87

del 29/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI ALLA CASTEL DI SANGRO SERVIZI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E DEGLI ARTICOLI 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:35 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale		X
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco, FRANCO CASTELLANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Il Sindaco prende la parola ed illustra l'argomento. Spiega che è in previsione l'affidamento in house alla Società dello spazzamento delle strade, attualmente assicurato dal COGESA S.p.A.. Al termine il Presidente apre la discussione.

Fioritto Alfredo annuncia il voto favorevole del Gruppo rispetto a quella che è una prima attuazione della Deliberazione generale adottata nella precedente seduta consiliare.

Marinelli Daniele giudica positivo il recupero dello spazzamento stradale a favore della Castel di Sangro Servizi S.r.l., in quanto per l'attuale gestione del servizio, assicurata da Cogesa S.p.A., non è valutata positivamente dalla cittadinanza.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*", agli articoli 5 e 192, ha introdotto disposizioni sugli affidamenti diretti dei contratti con l'utilizzo del modello dell'in house providing;
- l'affidamento diretto (in house) di servizi alle società pubbliche strumentali non viene limitato ai soli servizi pubblici locali né dalla normativa comunitaria, né da quella nazionale, tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, che testualmente recita:

Art. 16. Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Castel di Sangro è socio unico della Castel di Sangro Servizi S.r.l., con sede in Castel di Sangro, P.IVA 01714910666;
- la costituzione della Società venne disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2006, "*per l'affidamento della gestione dei servizi di competenza dell'Ente locale, previsti nell'oggetto sociale, che si valuterà utile ed opportuno esternalizzare*", con annesso programma per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili;
- la Società venne costituita in data 10.03.2007, per rogito del Notaio D'Angiolella di Castel di Sangro Rep. n. 8560 – Raccolta n. 2629, con un capitale sociale interamente sottoscritto dal Comune, ai sensi dell'art. 2464, quarto comma, codice civile;

- la Società, fino a tutto il 2014, era affidataria dei seguenti servizi per conto del Comune di Castel di Sangro:
 - a) Servizi di pulizia dei locali comunali;
 - b) Servizio di custodia e pulizia del palazzetto dello sport comunale;
 - c) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
 - d) Servizi tecnico – amministrativi del Comune, comprendenti i servizi di supporto al servizio Scuolabus;
 - e) Servizi ambientali di raccolta e trasporto dei rifiuti e assimilabili e di pulizia di strade e piazze;

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2013 venne disposto l'affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in house, alla COGESA S.p.A., per cui necessita provvedere all'affidamento diretto dei servizi di cui ai precedenti punti a) – c), in scadenza;

PRESO ATTO che:

- l'art. 4 del D.L. n. 138/2011 che disponeva la nuova disciplina di affidamento, anche in house, dei servizi pubblici locali, a seguito di referendum popolare del giugno 2011, che aveva abrogato la precedente normativa recata dall'art. 23bis del D.L. 112/2008, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 199/2012, in quanto riproduceva in gran parte la normativa abrogata con il referendum stesso;
- il Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza n. 762/2013 ha rilevato che, stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23bis del D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, “ è venuto meno il principio con tali disposizioni perseguito della eccezionalità del modello in house”, e che recentemente anche il TAR Liguria, con Sentenza n. 120/2016, ha affermato che l'affidamento diretto o “in house”, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici, costituisce invece una delle normali forme organizzative per lo svolgimento del servizio;
- l'art. 4, comma 8, del D.L. n. 95/2012 prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società di capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”*;

CONSIDERATO che i principi comunitari in materia di affidamento in house, codificati nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, stabiliscono che per l'“in house providing” devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercitano sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65, in data 29/09/2017, con cui è stato disposto, tra l'altro, il mantenimento della partecipazione totalitaria nella Castel di Sangro Servizi S.r.l., in quanto riconducibile alle categorie di cui all'art. 4 ed ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e non ricadente in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo articolo;

ATTESO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/11/2017 sono state approvate le modifiche allo statuto della Società, anche quale adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- che, con nota prot. n. 18114 del 27.12.2017, l'Amministratore unico della Castel di Sangro Servizi S.r.l. ha comunicato che in data 22.12.2017, presso lo studio del Notaio Selvaggio, in Castel di Sangro, si è tenuta l'Assemblea straordinaria della Società per la approvazione delle modifiche statutarie di cui alla citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76/2017;

PRESO ATTO che la Castel di Sangro Servizi S.r.l. possiede i requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata in quanto:

- a) è soggetta a controllo analogo, così come disciplinato dagli articoli dal 20bis al 20sexies dello Statuto sociale come sopra approvato e dal *Regolamento sul controllo analogo società ed enti partecipati, controllati, collegati*, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2015;
- b) oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente pubblico socio o da altre persone giuridiche controllate dall'Ente socio interessato (art. 2, comma 5, del vigente Statuto sociale);
- c) la Società, a totale partecipazione del Comune di Castel di Sangro, presenta una compagine interamente pubblica;

PRESO ATTO altresì che gli organi di amministrazione e controllo all'interno della Società sono espressione dell'Ente affidante;

VISTA la nota prot. n. 18132 del 27.12.2017, a firma dell'Amministratore Unico della Castel di Sangro Servizi, relativa ai servizi nella stessa meglio precisati, così come evidenziati anche nelle relazioni tecniche che si allegano alla presente (Allegati "A", "B" e "C");

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

1. *E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'[articolo 5](#). L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'[articolo 162](#).

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 novembre 2017 ad oggetto: "Proroga della data di avvio del sistema di presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, con cui si comunica che il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7 è rinviato, per motivi tecnici, al 15 gennaio 2018;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, delle Linee Guida ANAC n. 7/2017 aggiornate, di poter effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO dunque di proporre la scelta della modalità di affidamento dei servizi, in regime di in house providing, in favore della Castel di Sangro Servizi S.r.l., ricorrendone tutti i presupposti, al fine di fornire alla Giunta Comunale e alla struttura amministrativa, gli indirizzi necessari all'adozione dei provvedimenti di affidamento dei servizi e di sottoscrizione dei contratti di servizio;

VISTE le allegate Relazioni sull'affidamento in house del servizio in argomento, predisposte dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario generale ed il parere di regolarità contabile reso dal Segretario Generale, in assenza del Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. **DI APPROVARE** l'affidamento diretto, in house providing, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, dei seguenti servizi alla Castel di Sangro Servizi S.r.l., con sede in Castel di Sangro, P.IVA 01714910666;

- a) Servizi di pulizia dei locali comunali;
 - b) Servizio di custodia e pulizia del palazzetto dello sport comunale;
 - c) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
 - d) Servizi tecnico – amministrativi del Comune;
 - e) Servizi di supporto al servizio Scuolabus;
2. **DI APPROVARE** le Relazioni tecniche allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Sub. “A”, “B” e “C”);
 3. **DI STABILIRE** la durata triennale degli affidamenti, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
 4. **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale e ai Responsabili dei Settori, ognuno per il proprio ambito di competenza e nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente, l'adozione degli atti di affidamento dei servizi, la stipulazione dei contratti di servizio e tutti gli atti consequenziali alla presente;
 5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 6. **DI DARE ATTO** che le condizioni praticate sono state valutate e risultano convenienti per le esigenze del Comune;
 7. **DI DARE ATTO** altresì che la presente trova copertura nel Bilancio di previsione 2017 – 2019.

RILEVATA l'urgenza a provvedere;

con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vicesindaco
F.to Franco Castellano

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Uzzeo Vincenzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 11/01/2018 al 26/01/2018.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 17/01/2018

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)



SEGRETERIA GENERALE

Email:marisa.damico@comune.casteldisangro.aq.it

RELAZIONE ISTRUTTORIA EX ART. 192, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO ALLA CASTEL DI SANGRO SERVIZI S.R.L. DEI SERVIZI TECNICO – AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO AL SERVIZIO SCUOLABUS

Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione istruttoria sull'affidamento alla Castel di Sangro Servizi S.r.l. dei Servizi tecnico – amministrativi e di supporto al Servizio Scuolabus. La relazione è redatta ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 si fonda su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in house providing.

Il nuovo Codice dei contratti, D. Lgs. n. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di “in house providing”, dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti. L'art. 5 del Decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5, sussiste “controllo analogo” qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria “in house” un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il “controllo analogo” può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. “controllo analogo indiretto”);
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad

DI SANGRO

eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri di cui alle Linee Guida ANAC N. 7/2017 e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

-delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

-dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Le caratteristiche dei Servizi da affidare

Servizi tecnico - amministrativi

Le attività si concretizzeranno principalmente nelle seguenti azioni:

attività di supporto tecnico amministrativo funzionali in particolare ai rapporti con il cittadino (organi istituzionali) e con gli utenti dei servizi ed i contribuenti (a titolo esemplificativo Ufficio Relazioni con il pubblico, Sportello Camerale, Pinacoteca patiniana, ecc.).

Supporto al Servizio Scuolabus

Le attività si concretizzeranno principalmente nelle seguenti azioni:

Il Comune gestisce il Servizio scuolabus in economia. Le attività di supporto e di assistenza consentono la gestione ottimale del Servizio, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza degli utenti.

Le motivazioni della scelta

La Castel di Sangro Servizi S.r.l. è, a tutti gli effetti, società a capitale interamente pubblico; le attività sono svolte nei confronti del Comune di Castel di Sangro, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge. Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Castel di Sangro un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate, il Comune di Castel di Sangro si avvarrà della propria società in house.

Le condizioni per l'affidamento diretto in house sono assolutamente sussistenti.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

1) che nelle società controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza

determinante sulla persona giuridica controllata;

2) che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;

3) che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Riguardo al requisito sub 1), il capitale sociale della Castel di Sangro Servizi S.r.l. è al 100% di proprietà del Comune di Castel di Sangro.

Riguardo al requisito sub 2), la Società Castel di Sangro Servizi S.r.l. svolge la quasi totalità delle proprie attività in favore del Comune di Castel di Sangro. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio.

Riguardo al requisito sub 3), la Castel di Sangro Servizi S.r.l. è società operante in regime di "in house providing" del Comune di Castel di Sangro, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative).

Verifica convenienza economica

Il corrispettivo annuo per l'affidamento dei servizi tecnici e amministrativi è pari a € 89.256,24, oltre IVA. Per le attività di supporto al Servizio Scuolabus il corrispettivo è pari a € 19.189,36, oltre IVA. Verrà approvato un capitolato prestazione relativamente ai servizi richiesti, con la individuazione, nel dettaglio, delle prestazioni richieste e dei costi relativi. Per la determinazione dei costi non è stato possibile fare riferimento a convenzioni CONSIP, in quanto per tali categorie di servizi non esistono convenzioni attive.

Assenza di vocazione commerciale

L'oggetto sociale della Società Castel di Sangro Servizi S.r.l., è esclusivamente finalizzato ad offrire la gestione di servizi di interesse generale e strumentali al Comune di Castel di Sangro e allo svolgimento delle sue funzioni.

Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che le Castel di Sangro Servizi srl nella veste di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto, secondo il modello in house providing. Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico.

Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;

- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida, che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.


Infine è stato accertato che l'affidamento in oggetto risulta vantaggioso dal punto di vista economico, rispetto ai prezzi di mercato.

In relazione a quanto sopra, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'Amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house alla Società dei servizi descritti, che verranno meglio specificati nell'ambito del contratto di servizio.

Pertanto si procede per i servizi sopra indicati mediante affidamento in house alla Castel di Sangro Servizi S.r.l., secondo le modalità tecnico economiche sopra indicate.

Castel di Sangro, 27 dicembre 2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariisa D'Amico



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Mariisa D'Amico'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ CASTEL DI SANGRO' around the top edge and 'Prov. di L'Aquila' at the bottom. In the center of the stamp, there is a date '27 DIC 2017' and some other illegible markings.



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
*Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

16
B

Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Manutenzione
Telefono 0864.8242222 - Fax 0864.8242216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

**RELAZIONE ISTRUTTORIA EX ART. 192, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO ALLA CASTEL DI SANGRO SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE**

Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento del Servizio di Manutenzione del patrimonio Comunale.

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in *house providing*.

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di *"in house providing"* dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti. L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione

- aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto
3. riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
 4. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che sono stati definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del d.Lgs. 33/2013.

Le caratteristiche del servizio

Le attività si concretizzeranno principalmente nelle seguenti azioni:

Manutenzione con mezzi propri della Castel di Sangro Servizi (n. 2 furgoncini ed attrezzature varie), e con n. 2 operai, del patrimonio comunale, consistente in lavori di:

- manutenzione impianti elettrici e parti di muratura degli immobili comunali (scuole, palazzetto dello sport, stadio comunale, sede municipale, immobili comunali in genere come Caserme, sede Agenzia Entrate, Case popolari);
- manutenzione beni immobili comunali quali marciapiedi, strade e piazze, mediante ripristino delle pavimentazioni lapidee, dei cordoli, dei piani viari con ripristini di asfalto a freddo, e lavori simili;
- manutenzione dei viali e delle aree pavimentate delle ville comunali e delle piste ciclabili presenti sul territorio, nonché degli impianti sportivi all'aperto.

Le motivazioni della scelta

La Castel di Sangro Servizi S.r.l. è, a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti del Comune di Castel di Sangro, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge. Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Castel di Sangro, un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate, Il Comune di Castel di Sangro si avvarrà della

propria società in house.

Le condizioni per l'affidamento diretto in house sono assolutamente sussistenti.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

- 1) che nelle società controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- 2) che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- 3) che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Riguardo al requisito sub 1), il capitale sociale della Castel di Sangro Servizi S.r.l. è al 100% di proprietà del Comune di Castel di Sangro.

Riguardo al requisito sub 2), la società Castel di Sangro Servizi S.r.l. svolge la quasi totalità delle proprie attività in favore del Comune di Castel di Sangro. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio.

Riguardo al requisito sub 3), la Castel di Sangro Servizi S.r.l. è società operante in regime di "in house providing" del Comune di Castel di Sangro, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative).

Verifica convenienza economica

Il corrispettivo annuo è pari a € 36.885,24 oltre iva al 22% dovuta per legge, e quindi pari a complessivi € 45.000,00. Verrà approvato un capitolato prestazione relativamente ai servizi richiesti, con la individuazione, nel dettaglio, delle prestazioni richieste e dei costi relativi. Per la determinazione dei costi non è stato possibile fare riferimento a convenzioni CONSIP, in quanto per tali categorie di servizi non esistono convenzioni attive.

Inoltre, si specifica che tale tipologia di servizio non è presente sul MEPA, in quanto trattasi di opere di manutenzione quotidiana del patrimonio pubblico, di difficile preventiva quantificazione, per cui non chiaramente riconducibili ad una tipologia di prestazione di servizio standard.

Pertanto, non è stato possibile effettuare il confronto in termini tecnico – economici del servizio in questione con quelli presenti su tale vetrina elettronica della Pubblica Amministrazione.

Il prezzo a base dell'affidamento in house è stato ritenuto congruo e conveniente per l'ente, in quanto tali servizi vengono effettuati con l'utilizzo di n. 2 operatori e con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature idonee, delle quali il Comune di Castel di Sangro è sprovvisto, per cui appare evidente il vantaggio in termini tecnici ed economici per l'Ente, che diversamente dovrebbe affidare a ditte esterne tali servizi, con inevitabili aggravii economici.

Basti pensare che, già il costo di n. 2 unità lavorative, su base annua, assorbono interamente il valore oggetto dell'affidamento.

In conclusione quindi si ritengono sussistenti i presupposti per l'affidamento *in house providing* per la particolare configurazione societaria adottata, per i risultati ottenuti dalla Società Castel di Sangro Servizi srl, per la congruità dei prezzi dei servizi offerti.

Assenza di vocazione commerciale

L'oggetto sociale delle società Castel di Sangro Servizi S.r.l., che la gestione è esclusivamente focalizzata ad offrire la gestione di servizi di interesse generale e strumentali al Comune di Castel di Sangro e allo svolgimento delle sue funzioni.

Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che le Castel di Sangro Servizi srl nella veste di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di *governance* che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello *in house providing*. Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento *in house*;
- il modello *in house providing* consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico.

Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;

- ha una gestione in equilibrio;

- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;

- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;

- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

Infine è stato accertato che:

- L'affidamento in oggetto risulta maggiormente vantaggioso dal punto di vista economico, rispetto ai prezzi di mercato rilevati tramite mercato del territorio.

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house alla Società dei servizi descritti nell'ambito del contratto di servizio, per la manutenzione del patrimonio comunale.

Pertanto si procede per il servizio sopra indicato mediante affidamento *in house* alla Castel di SANGRO Servizi S.r.l., secondo le modalità tecnico economiche sopra indicate.

Il Responsabile del Settore
Arch. Paolo Di Guglielmo





CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

11
C

Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile)

Telefono 0864.8242210 - Fax 0864.8242216 - Mobile: xxx - Email: elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it

RELAZIONE ISTRUTTORIA EX ART. 192, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO ALLA CASTEL DI SANGRO SERVIZI S.R.L. DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E DI CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.

Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento dei servizi di "Pulizia dei locali comunali" e di "Custodia e pulizia del Palazzetto dello Sport comunale".

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in house providing.

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti. L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione

11

- aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto
3. riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
 4. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che sono stati definiti dall'ANAC con le linee guida n. 7/2017. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del d.Lgs. 33/2013.

Le caratteristiche dei servizi da affidare.

Servizio di pulizia dei locali comunali

Le attività si concretizzeranno principalmente nelle seguenti azioni:

- Pulizia dei locali comunali destinati ad uffici e servizi pubblici gestiti direttamente dal Comune (Municipio ed eventuali uffici delocalizzati, giudice di pace, Teatro F.P. Tosti, Polizia Municipale, Stadio Comunale) e relativi servizi igienici, svuotamento dei cestini e dei mastelli per la raccolta differenziata;
- Fornitura di ogni materiale e/o prodotto (detersivi, carta, ecc.) necessari al regolare svolgimento delle attività di pulizia ed alla fruizione dei servizi igienici;

Servizio di custodia e pulizia del palazzetto dello sport comunale

Le attività si concretizzeranno principalmente nelle seguenti azioni:

- Attività di custodia del palazzetto dello sport comunale ed annessa impiantistica sportiva (campo di calcetto e campo in erba artificiale) durante la utilizzazione degli stessi, verifica della titolarità all'uso degli impianti sportivi.
- Attività di pulizia del palazzetto dello sport e strutture sportive annesse ivi compresi spogliatoi e servizi igienici.
- Fornitura di ogni materiale e/o prodotto (detersivi, carta, ecc.) necessari al regolare svolgimento delle attività di pulizia ed alla fruizione dei servizi igienici.

Le motivazioni della scelta

La Castel di Sangro Servizi S.r.l. è, a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti del Comune di Castel di Sangro, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge. Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Castel di Sangro, un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate, Il Comune di Castel di Sangro si avvarrà della propria società in house.

Le condizioni per l'affidamento diretto in house sono assolutamente sussistenti.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

1. che nelle società controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
2. che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
3. che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Riguardo al requisito sub 1), il capitale sociale della Castel di Sangro Servizi S.r.l. è al 100% di proprietà del Comune di Castel di Sangro.

Riguardo al requisito sub 2), la società Castel di Sangro Servizi S.r.l. svolge la quasi totalità delle proprie attività in favore del Comune di Castel di Sangro. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio.

Riguardo al requisito sub 3), la Castel di Sangro Servizi S.r.l. è società operante in regime di "in house providing" del Comune di Castel di Sangro, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative).

Verifica convenienza economica

Il corrispettivo annuo è pari ad € 21.000,00 oltre Iva 22% per il servizio di pulizia dei locali comunali ed € 16.000,00 oltre Iva 22% per il servizio di custodia e pulizia del palazzetto dello sport e così per complessivi € 37.000,00 oltre Iva 22% (lordi € 45.140,00).

Relativamente ai servizi richiesti verrà approvato uno specifico capitolato prestazione con la individuazione, nel dettaglio, delle prestazioni richieste e dei costi relativi. Per la determinazione dei costi non è stato possibile fare riferimento a convenzioni CONSIP, in quanto per tali categorie di servizi non esistono convenzioni attive.

Per poter verificare la convenienza economica dell'affidamento in house, pertanto, si è fatto ricorso a un'indagine di mercato sul MEPA e sui prezzi esercitati dal mercato sul territorio. Peraltro sul MEPA non sono presenti a catalogo generici servizi di pulizia e di custodia.

Assenza di vocazione commerciale

L'oggetto sociale della società Castel di Sangro Servizi S.r.l. è esclusivamente focalizzato ad offrire la gestione di servizi di interesse generale e strumentali al Comune di Castel di Sangro e allo svolgimento delle sue funzioni.

Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che le Castel di Sangro Servizi srl nella veste di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing. Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico.
- Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:
- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house alla Società dei servizi descritti nell'ambito del contratto di servizio.

Pertanto si procede con l'affidamento del servizio sopra indicato mediante affidamento in house alla Castel di SANGRO Servizi S.r.l., secondo le modalità tecnico economiche sopra indicate.

Castel di Sangro, 28/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

•
•

•
•

•
•